



Marco D'Alesio

È in vigore dal 15 agosto l'obbligo per i professionisti di stipulare una polizza assicurativa che copra eventuali danni arrecati a terzi nell'esercizio della propria attività. Nell'articolo indicazioni sugli adempimenti per chi è chiamato a conformarsi e sugli esclusi dalla nuova disciplina. Da sottolineare che tale innovazione rafforza quanto la nostra categoria aveva previsto, con lungimiranza, da alcuni anni nel proprio codice deontologico.

POLIZZA PROFESSIONALE: "ISTRUZIONI PER L'USO"

In materia di lavori pubblici alcune norme del nostro ordinamento giuridico, prevedono l'obbligo a carico del progettista di stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (art. 30 della Legge 109/94 e art. 111 del D.Lgs. 163/2006). Per quanto attiene la committenza privata, l'obbligo di garantire adeguatamente il committente del geometra libero professionista è sancito dal codice deontologico della categoria, approvato con delibera n. 5 del 3 aprile 2007 e pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26 maggio 2007, che all'articolo 9, così recita: *"Il geometra deve poter prestare un'adeguata garanzia per i danni che possa eventualmente cagionare nell'esercizio dell'attività professio-*

Per i geometri l'obbligo di garantire adeguatamente il committente era già sancito dal codice deontologico.

nale, mediante apposita polizza assicurativa o altre garanzie equivalenti". Il successivo articolo 27 dispone che per le violazioni alle prescrizioni contenute nel codice deontologico sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dall'art. 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

Le innovazioni derivanti dai provvedimenti emanati dal Governo Monti hanno ulteriormente rafforzato quanto la categoria aveva in modo lungimirante previsto alcuni anni prima. Infatti l'entrata in vigore del DPR 7 agosto 2012, n. 137, pubblicato sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012, e pertanto entrato in vigore il successivo 15 agosto, ha previsto all'articolo 5, proprio l'obbligo della copertura assicurativa. Mentre in precedenza,

I recenti provvedimenti hanno rafforzato quanto la categoria aveva in modo lungimirante previsto alcuni anni prima.

La generica, e per questo più ampia, previsione contenuta nel codice deontologico è ora superata da una norma di natura regolamentare.

L'innovazione è rappresentata dal fatto che in capo al professionista vi è l'obbligo di rendere noti al cliente tutti i particolari della polizza professionale.

sulla base delle disposizioni del codice deontologico, era prevista anche la non meglio identificata possibilità di prestare "garanzie equivalenti", l'entrata in vigore della norma sopra richiamata non lascia scampo ad interpretazioni. L'art. 5 così recita:

"1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto".

La generica, e per questo più ampia, previsione contenuta nel codice deontologico è ora superata da una norma di natura regolamentare. La norma, come precedentemente il codice deontologico, non indica quali dovranno essere le caratteristiche della garanzia, lasciando al professionista, nel momento della sottoscrizione della polizza, ed al committente poi, al momento dell'affidamento dell'incarico, dare un giudizio e quindi riempire di contenuti la dizione "idonea garanzia". La polizza dovrà coprire i danni eventualmente arrecati alla clientela in conseguenza di errori, negligenze od omissioni nell'erogazione della prestazione professionale richiesta, derivanti da condotte di natura colposa (colpa lieve o colpa grave), inclusa la custodia infedele di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso, mentre rimane esclusa la condotta di natura dolosa.

L'innovazione semmai è rappresentata dal fatto che in capo al professionista vi è l'obbligo di rendere noti al cliente gli estremi della polizza professionale, il relativo massi-

male, la copertura dei rischi, eventuali scoperti, franchigie ed ogni loro variazione. La norma non parla delle modalità con cui deve essere informato il committente ma è ovvio che se il professionista dovrà dimostrare ad un organo giudicante di aver ottemperato all'impegno, non rimane altro che la forma scritta, che dovrà essere osservata anche per comunicare gli eventuali cambiamenti nelle caratteristiche della garanzia. Lo scopo della norma è evidente: il committente deve poter operare la scelta del professionista sulla base di peculiarità diverse, ivi compresa quella della copertura assicurativa, e per tale motivo potrà rinegoziare il contratto con il professionista qualora vengano meno le caratteristiche esistenti al momento dell'affidamento dell'incarico. Come precedentemente previsto dal codice deontologico la violazione della disposizione comporta illecito disciplinare e come tale può essere sanzionata dall'organo giudicante, con le sanzioni previste dall'ordinamento professionale che sono: l'avvertimento, la censura, la

Non tutti gli iscritti all'Albo sono tenuti all'obbligo, ad esempio ne sono esclusi coloro che non posseggono partita IVA.

Il mercato delle polizze pone il professionista nella condizione di poter compiere scelte diverse.

Gli organismi di categoria sono titolati a negoziare convenzioni collettive con le compagnie assicuratrici.

sospensione e la cancellazione. La norma non pone in capo al professionista l'obbligo di comunicare gli estremi della polizza assicurativa al Collegio o Ordine di appartenenza, che pertanto rimane esonerato dall'effettuare verifiche in tal senso. Però, in caso di segnalazione circa l'operato di un professionista, il Consiglio di Disciplina potrà richiedere al professionista la dimostrazione che ha provveduto all'obbligo ed il fatto che ne abbia informato il committente al momento dell'affidamento dell'incarico.

L'obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa, in virtù della previsione contenuta all'art. 5, vige dallo scorso 15 agosto 2013. A questo punto è lecito chiedersi se tutti gli iscritti all'Albo siano tenuti all'obbligo. Il fatto che il comma 1 faccia riferimento a "*Il professionista ...*" e non usi un più generico "*L'iscritto ...*" lascia intendere che sono esclusi dall'obbligo tutti coloro che sono iscritti all'Albo ma non sono possessori di partita IVA e che per tale *status* non sono nella condizione di poter esercitare la libera professione, nemme-

no saltuariamente e/o occasionalmente. L'obbligo non scaturisce con l'iscrizione all'Albo neanche per il possessore di partita IVA, ciò che rileva infatti è il momento dell'assunzione dell'incarico; in quel momento il professionista deve aver già contratto la copertura assicurativa. Maggiori dubbi interpretativi reca la posizione di coloro che, in possesso di partita IVA, hanno esclusivamente un rapporto di collaborazione continuativa con un solo professionista, presso lo studio del quale svolgono la loro attività. In questo caso si ritiene che non si possa parlare di professionista ma meglio di collaboratore che quindi non è tenuto all'obbligo, anche se facoltativamente può sottoscriverla per tutelarsi dalle eventuali azioni del professionista a cui è sottoposto. Naturalmente l'obbligo torna ad essere rilevante nel momento in cui la collaborazione non sia esclusiva e l'iscritto eserciti, anche occasionalmente, la libera professione. Se l'attività professionale è svolta in forma di "associazione professionale" o in forma societaria di società di perso-

ne è sufficiente che tutti gli associati o i soci siano coperti dalla polizza assicurativa. Nel caso in cui l'attività professionale sia svolta sotto forma di società di capitali, con evidenti responsabilità limitate al capitale sociale, la polizza potrebbe essere sottoscritta direttamente dalla società stessa o da parte dei soci solidalmente obbligati nei confronti del committente.

Il mercato delle polizze pone il professionista nella condizione di poter compiere scelte diverse, in base allo specifico settore professionale di interesse oppure sulla base delle condizioni stesse inserite nel contratto assicurativo. Gli organismi di categoria, Consiglio Nazionale e Cassa di Previdenza, sono titolati a negoziare convenzioni collettive con le compagnie assicuratrici.

Sul sito del Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Roma, nell'area riservata, alla voce "convenzioni" è possibile vedere le condizioni della convenzione stipulata tra il CNGeGL e Marsh in tema di responsabilità civile professionale.